


La presente copia fotostatica composta di
n. 2 fogli è conforme al suo originale
Roma li. 15/12/2017

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA
DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETI MINISTRO - REGISTRAZIONE
0000359 del 15/12/2017



Il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

- VISTA** la legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni, recante "Istituzione del Ministero dell'Ambiente e norme in materia di danno ambientale" ed in particolare l'art.13 concernente i requisiti e le procedure di individuazione delle Associazioni di protezione ambientale previo parere del Consiglio Nazionale per l'Ambiente;
- VISTA** la legge 23 marzo 2001, n. 93, recante "Disposizioni in campo ambientale" ed in particolare l'art. 17, comma 3;
- VISTO** l'articolo 68 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che nel sopprimere alcuni enti ritenuti "inutili" consentiva la proroga, da disporsi con DPCM, di taluni organismi collegiali, e l'art. 12 comma 20 del decreto legge 6 luglio 2012, n.95 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che ha disposto per questi che, alla data di scadenza del regime di proroga, le attività svolte fossero definitivamente trasferite ai competenti uffici delle amministrazioni in cui erano operanti;
- VISTA** l'Ordinanza del Consiglio di Stato n. 4823 del 26 settembre 2013, con la quale il predetto Consiglio ha rilevato l'avvenuta soppressione del Consiglio Nazionale per l'Ambiente;
- VISTO** che a seguito di tale soppressione le attività precedentemente attribuite al Consiglio Nazionale per l'Ambiente sono state definitivamente trasferite ai competenti uffici del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in cui lo stesso era operante;
- VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 luglio 2014, n. 142, concernente il "Regolamento di organizzazione del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, dell'Organismo indipendente di valutazione della performance e degli Uffici di diretta collaborazione";
- VISTO** il "Documento e criteri per l'individuazione delle Associazioni di protezione ambientale di cui all'art.13 della legge 8 luglio 1986, n. 349" approvato dal Consiglio Nazionale per l'Ambiente nella seduta dell'11 gennaio 1988;
- VISTO** il parere dell'Avvocatura Generale dello Stato dell'11 ottobre 2011, n.316095P, che esplicita il criterio dell'ordinamento interno democratico di cui all'art. 13 della legge n. 349/1986;
- VISTO** il decreto del Segretario Generale 11 dicembre 2015, prot. 2342 con il quale è stata istituita la "Commissione di Valutazione delle istruttorie ai fini dell'individuazione delle associazioni ambientaliste ai sensi dell'art. 13, comma 1 della Legge 8 luglio 1986, n.349";
- VISTA** l'istanza, corredata di documentazione, presentata dall'Associazione denominata "Gruppo SISMA - Guardie Zoofili Ambientali e Protezione Civile", in data 19 aprile 2016, acquisita al prot.1297/SG del 25 maggio 2016, tesa ad ottenere l'individuazione quale associazione di protezione ambientale ai sensi dell'articolo 13 della legge n.349/1986;
- VISTA** la nota del 31 ottobre 2016 prot. 2582/SG con la quale il Segretariato Generale del Ministero ha chiesto all'Associazione chiarimenti e documentazione integrativa, sia sull'ordinamento interno democratico previsto dallo statuto, sia sulla continuità e rilevanza esterna dell'azione di tutela ambientale svolta;

ROMA 2010 - I.P.Z.S. S.p.A. - S. COD. 1259UXC0011

MS

CONSIDERATO il mancato riscontro da parte dell'Associazione alla citata nota del 31 ottobre 2016;

VISTA la nota del 6 luglio 2017 prot.1679/SG con la quale il Segretariato Generale del Ministero ha comunicato all'Associazione, ai sensi dell'art.10bis della legge n.241/1990, l'impossibilità di dar corso all'istanza per la carenza dei requisiti essenziali richiesti dall'art.13 della L.349/86 concernenti sia l'ordinamento interno democratico previsto dallo statuto, sia la continuità e la rilevanza esterna dell'azione di tutela ambientale, dando facoltà all'istante di presentare documentazione esplicativa;

CONSIDERATO il mancato riscontro da parte dell'Associazione alla citata nota del 6 luglio 2017;

CONSIDERATO che l'Associazione richiedente il riconoscimento è tenuta ad avvalorare l'istanza con una congrua documentazione a riprova dell'attività di protezione ambientale svolta e che questo costituisce un onere a carico dell'istante;

CONSIDERATO che l'attività dichiarata dall'Associazione non risponde al requisito di continuità e rilevanza esterna dell'azione di tutela ambientale ai sensi dell'art. 13 della legge n.349/1986 in quanto generica, senza alcun riferimento specifico né di date né di luoghi, ed inviata senza nessun tipo di documentazione a supporto comprovante l'effettiva attività di protezione ambientale svolta dall'Associazione richiedente il riconoscimento nel periodo in esame;

CONSIDERATO che nello statuto dell'Associazione non ricorrono le condizioni essenziali per il rispetto dei requisiti riferiti all'ordinamento interno democratico, così come enunciate nella citata nota del 6 luglio 2017 prot.1679/SG;

CONSIDERATO che i criteri previsti dal citato art. 13 della legge n. 349/1986 sono da intendersi in senso cumulativo e non alternativo, per cui la mancata osservanza anche di uno solo di essi non consente di procedere all'adozione del provvedimento di riconoscimento ai sensi della citata norma;

VISTA la proposta del Segretario Generale favorevole al respingimento dell'istanza di riconoscimento di cui all'art.13 della legge n. 349/86 e s.m.i., in conformità al parere della citata Commissione di Valutazione, espresso in tal senso nella riunione del 20 settembre 2017, nei confronti dell'associazione denominata "Gruppo SISMA - Guardie Zoofili Ambientali e Protezione Civile"

DECRETA

Per le motivazioni addotte in premessa, l'istanza presentata dall'associazione denominata "Gruppo SISMA - Guardie Zoofili Ambientali e Protezione Civile", con sede a Trivigno (PZ), Via Flavio Gioia, n.67, volta al riconoscimento previsto dall'art. 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, è **respinta**.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso al TAR o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla data di notifica.

Il presente decreto sarà notificato all'Associazione a cura del Segretariato Generale del Ministero e pubblicato per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nonché sul sito istituzionale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

Gian Luca Galletti